

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3643 del 20/07/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - CAVAGION S.N.C. DI CAVAGION MICHELANGELO E C. CON IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA MODENA N. 236- Modifica sostanziale di AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3725 del 16/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti LUGLIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 13467/2021/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo e C.” con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell’attività di autolavaggio, autorizzata con atto A.U.A. n. 2475 del 18.05.2018,

### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12.04.2021, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 21.04.2021 con il n. 62043, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al PG del Comune n. 47451 del 16.04.2021 pratica 712/2020) dalla Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo e C.”, nella persona di Cavagion Michelangelo in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236, di Procedimento Unico, comprendente l'istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di autolavaggio, autorizzata con atto A.U.A. n. 2475 del 18.05.2018, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciata dal S.U.A.P. di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza di rilascio dell’A.U.A. viene richiesta dalla Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo e C.” per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi idrici autorizzata con l'AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Dato atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 2475 del 18.05.2018:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nella:
  - installazione di vasche aggiuntive per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui dell'autolavaggio, che permetterà il ricircolo completo delle acque, eliminando così lo scarico in acque superficiali;
  - installazione di un pozzetto NeutraSwitch motorizzato con elettrovalvola, che a impianto inattivo devierà le acque meteoriche dalla zona autolavaggio al piazzale di distributore carburanti che è gestito da un'altra società (Eni Fuel S.p.A.), la quale tratterà le acque di prima pioggia in un impianto di depurazione prima dello scarico in acque superficiali:

- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 11.05.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 74836 del 12.05.2021) di sospensione del termine di conclusione del procedimento per richiesta integrazioni;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 01.06.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 104200 del 02.07.2021), con la quale si comunica l'accordo tra le società "Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo e C." e "ENI FUEL S.p.A." relativamente alla gestione delle acque meteoriche raccolte dalle griglie della pista di autolavaggio quando l'impianto risulta inattivo;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 09.07.2021 (assunta al PG di ArpaE n. 107834 del 09.07.2021) con allegato il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 05.07.2021, concernente il titolo abilitativo previsto dalla Legge 447/95;
- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 188301 del 04.06.2021) nella quale si prende atto delle modifiche impiantistiche proposte dalla Società "Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo e C.";
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo e C.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236, codice fiscale e P.IVA 01777130384 per la modificata dell'attività di autolavaggio autorizzata con AUA n. 2475 del 18.05.2018

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)*	<b>ARPAE</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

\* fino alla data di messa in esercizio dell'impianto di riciclo completo.

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## A) SCARICHI IDRICI

1. **Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali è, fino alla realizzazione del progetto**, quello contrassegnato con la lettera “S”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”, relativo allo “*stato di fatto*”: ***dopo la realizzazione del progetto, che non comporta la presenza di scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali per l'attivazione di un impianto di riciclo completo, verranno a cessare tutte le prescrizioni qui indicate e decade il presente titolo abilitativo allo scarico.***
2. La data di attivazione dell'impianto relativo allo “stato di progetto”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”, deve essere comunicata con 10 giorni di anticipo ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.
3. Alla data di attivazione di cui al precedente punto 2 dovrà cessare lo scarico contrassegnato con la lettera “S”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”, e la condotta di scarico dovrà risultare rimossa.
4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere “PC”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”.
5. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

7. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
8. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
10. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
11. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
13. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

14. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune a mezzo PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
  - Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte dei cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara, l'atto A.U.A. n. 2475 del 18.05.2018, adottata da ArpaE S.A.C. Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**